



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

Roma, data del protocollo

ALLA PREFETTURA – U.T.G. DI
MILANO

OGGETTO: Risposta a quesito in materia di contestazione delle violazioni al Codice della strada accertate mediante strumenti elettronici.

Si riscontra la nota n. 21/MC/2014/Area III in data 6 agosto scorso di codesta Prefettura, con la quale è stata evidenziata la prassi, adottata dal Comune di Milano, di far decorrere i novanta giorni - termine per la contestazione degli illeciti rilevati tramite sistema remoto - non dalla data di commissione degli stessi, bensì da quella in cui gli operatori visionano i fotogrammi ed associano i dati della targa a quelli del proprietario del veicolo (o obbligato in solido).

Al riguardo, ferma restando la competenza esclusiva dell'Organo territoriale in merito alla decisione dei ricorsi, si rappresenta che le perplessità manifestate da codesto Ufficio appaiono condivisibili. Infatti, già a far tempo dalla sentenza n. 198 del 10 giugno 1996, depositata il successivo 17 giugno, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del I comma dell'articolo 201 del Codice della strada, nella formulazione all'epoca vigente, nella parte in cui non fa decorrere il termine per la notificazione "*comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro [dei trasgressori o degli obbligati in solido] identificazione*".

Appare, pertanto, indubbio che le ragioni che possono legittimare gli enti cui appartengono gli organi accertatori a superare tale limiti non possono che dipendere da fattori esterni e non da prassi organizzative interne. A suffragio di tale assunto soccorre anche la lettura del seguito del comma in esame, nel quale è indicato chiaramente che "qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente **alla commissione della violazione** la notificazione può essere effettuata dagli stessi entro novanta giorni dalla data in cui



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo (...) o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione". La disposizione, che riproduce pressoché alla lettera il disposto della sopra citata decisione della Corte Costituzionale, costituisce un'ulteriore conferma all'assunto che, in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il *dies a quo* per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione.

Si evidenzia, peraltro, che qualora la notifica risulti inequivocabilmente avvenuta nel termine di novanta giorni dalla commissione dell'illecito, anche in presenza di un'indicazione errata del *dies a quo*, la stessa debba considerarsi come validamente avvenuta.

Tanto si rappresenta per le determinazioni di codesto U.T.G.

Il Vice Capo Dipartimento – Direttore Centrale

Carmen Perrotta